

Regolamento per la dilazione/sospensione dei contributi

Art. 1

Requisiti

1. Il veterinario che si trovi in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà economica può chiedere all'Ente la dilazione/sospensione del pagamento dei contributi dovuti con i bollettini M.AV. La dilazione può essere concessa anche ai superstiti di cui all'art. 38 del Regolamento Enpav.
2. La dilazione/sospensione del pagamento può essere concessa nel caso sussistano i seguenti requisiti:
 - a) regolarità contributiva Enpav relativamente al periodo non oggetto della domanda di dilazione;
 - b) presentazione di tutte le comunicazioni reddituali di cui all'art. 19 del Regolamento di Attuazione allo Statuto dell'Ente;
 - c) reddito complessivo lordo, risultante dall'ultima dichiarazione fiscale ai fini IRPEF presentata, non superiore a quindici volte l'importo del debito contributivo di cui richiede la dilazione.
3. L'importo minimo del debito contributivo necessario per poter essere ammessi al beneficio della dilazione/sospensione non deve essere inferiore all'importo della contribuzione minima prevista nella misura intera nell'anno solare di presentazione della domanda.

Art. 2

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di dilazione/sospensione deve essere inviata all'Ente, con raccomandata semplice, per posta elettronica certificata, ovvero a mezzo fax, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del formale sollecito di pagamento trasmesso dall'Ente.
2. La domanda deve essere presentata avvalendosi dell'apposito modulo predisposto dall'Ente sul quale, nel rispetto delle vigenti norme sull'autocertificazione, l'istante deve dichiarare i seguenti dati:
 - cognome, nome, codice fiscale, residenza e qualifica professionale;
 - l'eventuale carico familiare;
 - il reddito complessivo lordo risultante dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda.
3. La domanda deve essere sottoscritta dall'istante e corredata da una fotocopia semplice di un documento di identità valido.

Art. 3

Controlli

1. L'Ente ha, in ogni momento, la facoltà di effettuare controlli per verificare:
 - 1) la regolarità della situazione contributiva del richiedente la dilazione;
 - 2) la veridicità delle dichiarazioni rese;
 - 3) la eventuale sussistenza delle eventuali condizioni di cui al successivo art. 11.

Art. 4

Organi competenti

1. Il Comitato Esecutivo è l'organo competente ad esaminare le domande di dilazione/sospensione pervenute all'Ente, debitamente istruite dalla Direzione Contributi, e ad assumere le relative deliberazioni.
2. La decisione del Comitato Esecutivo deve essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero per posta elettronica certificata e deve indicare:
 - la data della deliberazione del Comitato Esecutivo;
 - il numero delle rate di dilazione concesse, ovvero il periodo di sospensione, l'importo totale di ciascuna rata, e l'importo complessivo degli interessi di cui al successivo art. 8;
 - le modalità di pagamento di cui al successivo art. 7Avverso la decisione del Comitato Esecutivo l'interessato può presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione che decide in via definitiva entro 30 giorni dalla notifica della decisione stessa.

Art. 5

Modalità della dilazione

1. Il provvedimento di dilazione può stabilire fino ad un massimo di 36 (trentasei) rate mensili.
- 1 bis. Ai Veterinari sospesi o cancellati dall'Ente, nonché agli eredi di veterinari deceduti, può essere concesso un piano di dilazione fino ad un massimo di 60 rate mensili.
2. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad € 100,00 esclusi gli interessi di cui al successivo art. 8. Tale importo sarà rivalutatosi annualmente in base all'indice previsto dall'art. 11 del Regolamento Enpav.

Art. 5 bis

Modalità della sospensione

1. Il provvedimento di sospensione della riscossione può stabilire fino ad un massimo di 18 (diciotto) mesi.

2. Ai Veterinari sospesi o cancellati dall'Ente, nonché agli eredi di veterinari deceduti, può essere concessa la sospensione della riscossione fino a 24 (ventiquattro) mesi .
3. Nel periodo di sospensione non saranno applicati gli oneri accessori di cui agli artt. 12 e 19 del Regolamento di Attuazione allo Statuto Enpav.

Art. 6

Obbligo di comunicazione

1. Il provvedimento di dilazione deve essere comunicato alla Banca incaricata della riscossione.
Nella comunicazione l'Ente deve precisare che, laddove dovessero verificarsi le condizioni di cui al successivo art. 9, il contribuente deve intendersi decaduto dal beneficio della rateazione.

Art. 7

Modalità di pagamento

1. Il veterinario cui sia stata concessa la dilazione deve provvedere al pagamento della prima rata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di notifica del provvedimento di dilazione.
A tal fine fa fede la data riportata sull'avviso di ricevimento della raccomandata di cui al precedente art. 4, secondo comma.
2. Le rate mensili in cui il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

Art. 8

Interessi per dilazione del pagamento

1. Sulle somme per cui è stata concessa la dilazione del pagamento si applicano gli interessi legali da riscuotere unitamente ai contributi alle scadenze stabilite.
2. Nel caso in cui l'istanza di dilazione venga presentata successivamente alle scadenze di pagamento, saranno in ogni caso recuperati, con la prima rata, gli interessi di mora ed eventuali sanzioni maturati dalle date di scadenza fino a quella di presentazione dell'istanza.
3. Nel caso in cui l'istanza di sospensione della riscossione venga presentata successivamente alle scadenze di pagamento, saranno in ogni caso dovuti gli interessi di mora ed eventuali sanzioni maturati dalle date di scadenza fino a quella di presentazione dell'istanza.

Art. 9

Decadenza

1. In caso di mancato pagamento di cinque rate consecutive entro il termine di cui all'art. 7 del presente Regolamento:
 - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - il debito non può più essere rateizzato.

Art. 10

Preclusioni

1. La concessione di un nuovo provvedimento di dilazione è subordinata all'estinzione del debito pregresso già oggetto di dilazione.
2. Non può essere presentata domanda di ulteriore rateazione per importi già dilazionati.
3. L'eventuale irregolarità contributiva accertata dall'Ente al momento della presentazione della domanda di dilazione, deve essere sanata entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione dell'Ente, pena la decadenza della domanda stessa.

Art. 11

Norma di salvaguardia

1. Possono essere concesse dilazioni/sospensioni di pagamento in deroga alle disposizioni del presente Regolamento esclusivamente nelle ipotesi in cui si ravvisino situazioni di eccezionale gravità e di particolare stato di bisogno da verificare caso per caso.
2. La concessione di provvedimenti di dilazione può essere temporaneamente sospesa previa deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Disposizioni finali

1. Ogni modifica alle disposizioni previste dal presente Regolamento deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.